



Allegato "B" all'atto N. 6.588 di Rep. e N. 4.469 di Racc.

FONDAZIONE "LUIGIA GASPARI BRESSAN" - ETS

STATUTO

PREAMBOLO

La Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" è stata fondata nell'anno 1909 in forza del testamento aperto e reso pubblico il 29.11.1907 (consegnato il 20.09.1900 al notaio Dott. Riccardo Benetazzo il quale lo ha ricevuto per il deposito, annotandolo al n. 320 del suo repertorio degli atti di ultima volontà), della Signora Luigia Gaspari Bressan la quale, grazie alla sua disponibilità, generosità e carità cristiana, ha designato larga parte dei suoi beni mobili ed immobili per l'erigendo "Ospitale", le cui rendite siano devolute a vantaggio dei poveri ammalati della locale Parrocchia, e con gli eventuali avanzi annuali, si provveda ad erogare sussidi ai bisogni della Parrocchia di Isola Vicentina ed ai giovani aspiranti alla vita religiosa.

La Fondazione Luigia Gaspari Bressan, per mantenere l'ispirazione cristiana originaria, garantisce e promuove (anche attraverso la presenza di personale religioso) l'assistenza spirituale della confessione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa di tutti gli Ospiti e del personale dipendente; per assicurare - nell'ambito dell'attività ordinaria - quello spirito cristiano espresso dalla Donatrice negli articoli del suo nobile testamento.

A questo spirito e a queste caratteristiche la Fondazione desidera restare fedele.

Secondo lo spirito della Fondatrice che vedeva in questa Istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse necessità soprattutto dei parrocchiani più bisognosi di Isola Vicentina, la Fondazione Luigia Gaspari Bressan è un Ente con ampie finalità caritative, assistenziali e di promozione umana e sociale.

Tutta l'azione della Fondazione Luigia Gaspari Bressan è legata alla visione cristiana dell'uomo e della società, ed in particolare tende a promuovere la centralità della persona umana, nello sforzo costante di valorizzare la dignità, nell'impegno di dare più vita e serenità, responsabilità e autonomia ad ogni persona, creando spazi umani di espressione e di incontro ed un clima di famiglia che rafforzi i vincoli di solidarietà, di amore, di rispetto reciproco.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Origine e natura giuridica

1. La Fondazione "Luigia Gaspari Bressan" è sorta a seguito della disposizione testamentaria della compianta Signora Luigia Gaspari Bressan in data 29.11.1907, a rogito del notaio Riccardo Benetazzo, n. 8082 di rep. e n. 8080 di registro, è stata eretta in ente morale con decreto del 14 gennaio 1909 con la denominazione di "Ospitale Luigia Gaspari Bressan", successivamente modificata in "Casa di Riposo Luigia Gaspari Bressan" a seguito della deliberazione consiliare n. 1 del 22 gennaio 1957, regolarmente esecutiva presso il locale C.P.A.B..

2. La Fondazione si ispira e applica i principi del terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal Codice del Terzo

Settore di cui al Decreto legislativo n. 117/2017 e dal Codice Civile.

Articolo 2

Denominazione e sede dell'Ente

1. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Luigia Gaspari Bressan ETS".
2. La qualifica di ente del terzo settore, oltre che nella denominazione, deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La sede legale dell'Ente è in Isola Vicentina (VI), Via San Marco n. 21/D.

Articolo 3

Scopo e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, come previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d) del Decreto legislativo n. 117/2017:
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

Articolo 4

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il tutto ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo n. 117/2017. In particolare, nei limiti suddetti, potrà costruire, alienare, acquistare, permutare beni mobili ed immobili, nonché accettare liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni, oltre che organizzare ogni altra iniziativa conforme allo scopo istituzionale e ad esso connessa.
2. L'Ente, in piena autonomia, coordina la propria con l'attività e i programmi degli enti pubblici territoriali competenti e con altri enti pubblici e privati del settore.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da beni mobili ed immobili per un valore complessivo di euro 11.498.475,73 (undicimilioniquattrocentonovantotto-milaquattrocentosettantacinque virgola settantatré), come da relazione di stima del dottor RUZZENE DOMENICO, nato a Vicenza (VI) il giorno 7 dicembre 1964, residente a Vicenza (VI), Via Lago Maggiore n. 89 con studio in Vicenza (VI), Viale del Mercato Nuovo n. 44/G, codice fiscale: RZZ DNC 64T07 L840K, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-

tabili di Vicenza al numero 275/A, al registro dei Revisori Legali al numero 65588 D.M. 13 giugno 1995 G.U. 46/bis del 16 giugno 1995, all'Albo dei Gestori della Crisi al numero 4205, al Ruolo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio Sezione Civile presso il Tribunale di Vicenza al numero 931, asseverata con giuramento con atto in data 17 settembre 2025, n. 6.585 di repertorio del notaio Giorgia Visotti.

2. Per le successive variazioni patrimoniali si rinvia all'apposito inventario, regolarmente tenuto ed aggiornato dall'Ente.

Articolo 6

Mezzi e funzionamento

1. L'Ente provvede alle proprie finalità mediante le rendite patrimoniali, i proventi derivanti da eventuali partecipazioni ad enti terzi, i corrispettivi dei servizi a pagamento ed ogni diversa entrata consentita dalla legge, ivi comprese quelle derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse, ai sensi e nei limiti di legge.

2. I corrispettivi delle prestazioni e dei servizi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale, in presenza di situazioni di difficoltà economica e comunque a suo insindacabile giudizio, può esentare in tutto o in parte l'utente dal pagamento.

3. La Fondazione può provvedere altresì alla raccolta fondi, intendendosi per tale il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto come previsto dal Codice del Terzo Settore.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

Organi

1. Sono Organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo e di revisione contabile;
- il Direttore Generale.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

- l'Arciprete pro-tempore della Parrocchia di Isola Vicentina, membro di diritto;
- due membri nominati dal Comune di Isola Vicentina;
- due membri nominati dal Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia di Isola Vicentina.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, per non più di tre mandati consecutivi, anche se non completati.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con tutte le indicazioni previste nell'articolo 26 del Codice del Terzo Settore.

3. Per lo svolgimento del loro mandato, nei limiti ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, spetta al Presidente ed ai Consiglieri un'indennità da determinarsi secondo la normativa vigente in ma-

teria, anche per applicazione analogica.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano espressa richiesta almeno due Consiglieri.
 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri assegnati ed a maggioranza dei voti dei presenti.
 3. Le votazioni vengono fatte per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
 4. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano in carica o, a parità di età, il più anziano d'età.
5. Per la validità dell'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, e può essere rieletto senza interruzione per non più di tre mandati consecutivi.
 7. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica.
 8. La decadenza di cui al punto 7. è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dopo instaurazione di contraddittorio con l'interessato.
 9. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 8 per la sostituzione.
 10. Il componente del Consiglio di Amministrazione che si dimette deve inviare la comunicazione delle dimissioni al Consiglio di Amministrazione presso la sede della Fondazione e per conoscenza al Sindaco del Comune di Isola Vicentina ed all'Arciprete della Parrocchia di Isola Vicentina.
Le dimissioni sono valide e diventano efficaci dalla presa d'atto verbalizzata dal Consiglio di Amministrazione.
 11. Il Consiglio di Amministrazione tiene il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni delegando a tal fine il Direttore generale.

Articolo 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - programma l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
 - approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio interessato e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - approva il bilancio sociale;
 - controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
 - valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il

loro costante miglioramento;

- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone preventivamente funzioni e competenze in apposito regolamento;
- nomina e revoca l'organo di controllo e di revisione contabile;
- ratifica entro la prima seduta successiva le ordinanze presidenziali, assunte per motivo d'urgenza;
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni, l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione su questi di vincoli pregiudizievoli;
- dispone l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di legge;
- delibera ogni altro atto dell'Ente non attribuito alle competenze del Direttore generale.

2. Per il miglior esercizio delle competenze di cui al precedente comma il Consiglio di Amministrazione esercita un costante controllo sugli atti dell'Ente, a cui ha il pieno accesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento di approvazione del seguente statuto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato per il quale è stato nominato.

4. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento di approvazione del presente statuto cessi per qualsiasi causa, si dà luogo alla sostituzione ai sensi del precedente articolo 8, ed il membro nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di mandato del consigliere sostituito.

Articolo 11

Presidente

1. Il Presidente dell'Ente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha legale rappresentanza dell'Ente.

2. Il Presidente garantisce, in armonia con le determinazioni consiliari, il corretto perseguimento delle finalità dell'Ente.

3. Il Presidente assicura il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, anche mediante conferimento ai singoli consiglieri di incarichi circostanziati per l'istruttoria di affari determinati.

4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può emettere ordinanze su materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica di quest'ultimo da adottare nella prima seduta successiva all'emissione dell'ordinanza da ratificare.

CAPO III

GESTIONE

Articolo 12

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all'atto dell'incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità, compenso, nei limiti di legge.

2. Il Direttore generale predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie e amministrative.

3. Il Direttore generale deve fornire al Consiglio di Amministrazione relazio-

ni scritte trimestrali sulla gestione dell'Ente.

4. Il Direttore generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario, ed in tale veste garantisce la legittimità degli atti, tenendo il relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscrivendo, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

Articolo 13

Personale e Volontari

1. L'Ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati in apposito regolamento.

2. L'Ente non può corrispondere al personale dipendente stipendi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e comunque entro i limiti di cui agli articoli 8 e 16 del Codice del Terzo Settore.

3. L'Ente può avvalersi di personale in regime convenzionale e di consulenti nella misura ritenuta dal Consiglio di Amministrazione congrua per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

4. L'Ente potrà, per la realizzazione dei propri servizi istituzionali, avvalersi anche della collaborazione di personale religioso, sulla base di apposito rapporto convenzionale.

5. L'Ente garantisce ai propri utenti l'assistenza dei ministri delle confessioni religiose professate.

6. L'Ente potrà inoltre avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

L'Ente dovrà assicurare i volontari medesimi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai volontari si applica quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONTABILI

Articolo 14

Bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'Ente approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio interessato e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, redatto e depositato in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, nel rispetto dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

3. Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati in apposito regolamento.

Articolo 15

Avanzi di gestione

1. Gli avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 e di quelle ad esse connesse, per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione,

anche in modo indiretto, agli amministratori o ad altri soggetti di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della fondazione.

Articolo 16

Organo di controllo e di revisione contabile

1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco unico nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dalla legge, il medesimo svolge anche la funzione di revisore legale dei conti, con applicazione della disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

CAPO V

MODIFICAZIONI STATUTARIE - ESTINZIONE

Articolo 17

Modificazioni statutarie

1. Per la modificazione del presente statuto, a cui si applica l'art. 22 del Codice del Terzo Settore, è necessario il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente.

Articolo 18

Estinzione

1. In caso di sopravvenuta insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità statutarie il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

L'estinzione dell'ente si verifica altresì per le cause previste dall'articolo 27 del codice civile.

2. Con la deliberazione di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori dell'Ente.

3. A seguito della liquidazione dell'Ente, e comunque in ogni caso di sua estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 19

Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Migliorin Maria Rosaria Stella

F.to: Giorgia Visotti (L.S.)

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS N. 117/2017. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI VICENZA IN DATA 24/09/2025 AL N. 30165 SERIE 1T.